



*Comune di Poana*

PROVINCIA DI VICENZA

**COPIA**

**ORDINANZA DEL SINDACO  
N. 6 R.G. 77  
del 20-09-2024**

**Oggetto: ORDINANZA TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DELLE STRADE, DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA E DEGLI SPAZI AD USO PUBBLICO.**

**VISTA** la crescente incuria dei terreni e la conseguente crescita incontrollata di piante e arbusti a ridosso delle strade carrabili e pedonali e aree a uso comune;

**CONSIDERATA** la necessità, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 285/92 e DPR 495/92, di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;

**PRESO ATTO** che:

- la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici di particolare intensità che caratterizzano le condizioni climatiche della zona;
- la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva nei terreni incolti può causare problemi sia di ordine igienico-sanitario per la presenza di fauna minore e insetti nocivi, sia di innesco e propagazione incendio;

**TENUTO CONTO** che la mancanza di ordinaria manutenzione delle aree interessate dalla presenza della flora, oltre a restringere e danneggiare le sedi stradali, costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e talvolta, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi e rami delle

alberature finiscono per ingombrare la carreggiata rappresentando ostacolo e pericolo per il transito dei veicoli e pedoni;

**RITENUTO**, pertanto, indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio delle siepi e rami e delle piante e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadenti le fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

**RITENUTO** necessario, altresì, garantire l'applicazione e l'attuazione delle misure di sicurezza per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità anche in caso di inerzia dei privati, mediante l'esercizio di poteri sostitutivi del Comune, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, senza ulteriore avviso ai privati proprietari inadempienti con recupero delle spese nei loro confronti, con segnalazione ove necessario all'Autorità competente;

**EVIDENZIATO** che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità posto che la riduzione della visibilità espone gli utenti ad un maggior rischio di incidente, con grave nocumento all'incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere;

**RICHIAMATO** l'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.";

**ACCERTATO** che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

**VISTO** l'art. 24 del Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Roana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 02.10.1984 e succ. mod. e int.

**VISTI** gli art. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, (D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri ed opere di sostegno, ripe, condotte delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

**VISTI** gli art. 29 e 7 del D. Lgs 10.09.1993 n.360 (disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo statuto comunale;

## **ORDINA**

A tutti i proprietari e conduttori di terreni e aree confinanti con strade pubbliche, viali comunali e aree pubbliche in genere di provvedere, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a propria cura e spese :

- a. alla messa in sicurezza di piante e rami di ogni alberatura insistente nel proprio terreno e/o giardino che per essiccamento o forte inclinazione risultino pericolose per la circolazione stradale anche in previsione di eventi meteorologici intensi così da prevenire ed evitare ogni situazione di pericolo per la sicurezza e la circolazione di veicoli e pedoni;
- b. alla potatura regolare di siepi e piante radicate sul proprio fondo che invadano e restringano la carreggiata stradale i marciapiedi, le piste ciclabili ed ogni area ad uso pubblico o che limitino la visibilità e la leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- c. alla rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;
- d. le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dei rami e delle siepi, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo da non causare danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno essere accatastate, nè occupare la sede stradale o le aree pubbliche e dovranno essere eseguite previa installazione di segnaletica per avvisare gli automobilisti ed i pedoni della presenza dei lavori in corso;
- e. alla potatura delle alberature ad alto fusto che coprono e/o intersecano, con i loro rami, sia i cavidotti che i corpi illuminanti degli impianti di pubblica illuminazione, creando conseguentemente pericolo per la sicurezza degli stessi impianti e per la scarsa luminosità artificiale residua;

#### **Dispone altresì che:**

copia della presente ordinanza venga affissa all'Albo pretorio on line e pubblicata sul sito Istituzionale dell'Ente, nonché trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Canove e Roana e al Comando di Polizia Locale.

#### **Avverte**

che la violazione dei punti a) e b) del presente provvedimento, fatte salve le eventuali ed ulteriori responsabilità civili e penali connesse agli eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa della inottemperanza al presente provvedimento prodotti dalla caduta dei rami e/o degli alberi su indicati, è soggetta – ai sensi dell'art. 29, comma 2 , del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., alla sanzione amministrativa da Euro 173,00 a Euro 694,00 (pagamento entro 5 gg. Euro 121,10);

che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della sanzione pecuniaria od accessoria prevista, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Codice Civile che enuncia il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051;

che la violazione dei punti c), d), e) del presente provvedimento, è punita con la pena pecuniaria da 25 euro a 500 euro (pagamento in misura ridotta euro 50,00), così come previsto dagli artt. 2 e 6 del Regolamento delle sanzioni per violazione delle disposizioni dei regolamenti e ordinanze comunali approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 21.03.2003.

Informa inoltre che il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 07/08/1990, n. 241, come modificata dalla legge 11/02/2005, n. 15, avvertendo che il responsabile del procedimento è il Dott. Davide Rodeghiero responsabile del 2° Settore del Comune di Roana, ufficio presso il quale i destinatari potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso ed al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione, secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

La presente Ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni eventuale danno conseguente.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Responsabile  
*F.to MARTELLO LUIGI*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di  
pubblicazione

## ORDINANZA N. 77 del 20-09-2024

**Oggetto: ORDINANZA TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DELLE STRADE, DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA E DEGLI SPAZI AD USO PUBBLICO.**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 05-10-2024 con numero di registrazione all'albo pretorio 716.

COMUNE DI ROANA li 20-09-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Strazzabosco Roberta

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---